

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1452-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FODERARO, CAIAZZA, SAMMARTINO, MARZOTTO, BIMA, BARTOLE,
SPINELLI, GASCO, ORIGLIA, HELFER, NAPOLITANO FRANCESCO,
BUFFONE, NUCCI, BIANCHI GERARDO, FRANZO, SIMONACCI**

**APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI E AVIA-
ZIONE CIVILE, POSTE E TELECOMUNICAZIONI, MARINA MERCANTILE)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 23 giugno 1965

**MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI,
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 10 dicembre 1965 (Stampato n. 1273)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 dicembre 1965*

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modifiche all'articolo 50 delle norme sulla cir-
colazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393.**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 50 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei ri-

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modificazione all'articolo 50 delle norme sulla
circolazione stradale, approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393.**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 50 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Art. 50 (*Pneumatici e sospensioni*). — Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli,

morchi debbono essere munite di pneumatici e di cerchi o di sistemi equivalenti.

La fascia battistrada di ogni pneumatico montato su autoveicoli, motoveicoli, filoveicoli e rimorchi deve presentare ben visibili i rilievi sulla larghezza e per la superficie di rotolamento e, comunque, per un'altezza non inferiore ad un millimetro, misurata sulla parte che aderisce alla carreggiata stradale; per i ciclomotori l'altezza minima è ridotta a millimetri 0,50.

Le disposizioni sopra dette non si applicano se gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori ed i filoveicoli non possono, per costruzione, superare i 20 chilometri orari. I pneumatici montati su detti veicoli e sui loro rimorchi, esclusi quelli trainati da animali, non debbono tuttavia mostrare le tele della carcassa.

Nessun pneumatico montato su autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore, filoveicolo o rimorchio deve presentare, sulla fascia battistrada o sui fianchi, delle lacerazioni, lesioni o abrasioni tali da mettere a nudo visibilmente la tela; le lesioni di scarsa entità o puntiformi non sono considerate dal presente comma.

Il cerchione delle ruote applicate, sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, filoveicoli e rimorchi non deve presentare rilevanti deformazioni soprattutto ai bordi, né crepe sul corpo del cerchione stesso.

Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile l'ammissibilità di sospensioni rigide.

Chiunque circoli con un veicolo nel quale manchino i pneumatici, ovvero questi ed i cerchi o sistemi equivalenti non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento, ovvero circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000; per i motoveicoli e i ciclomotori si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

È ammessa l'oblazione ai sensi del successivo articolo 138.

dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti.

Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; l'altezza del rilievo non dovrà in alcun punto essere inferiore ad un millimetro per gli autoveicoli, motoveicoli, filoveicoli e rimorchi, e millimetri 0,50 per i ciclomotori.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilità di sospensioni rigide.

Chiunque circoli con uno dei veicoli indicati nei commi precedenti, nel quale i pneumatici, o sistemi equivalenti, manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero i pneumatici o le ruote non siano in perfetta efficienza, ovvero i pneumatici siano consumati oltre il limite stabilito nel secondo comma, o circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000; per i motoveicoli ed i ciclomotori si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 ».

Soppresso.